



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

**CAUSA VASSIS E ALTRI c. FRANCIA**

*(Ricorso n. 62736/09)*

SENTENZA

STRASBURGO

27 giugno 2013

*Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*



**Nella causa Vassis e altri c. Francia,**

La Corte europea dei diritti dell'Uomo (quinta sezione), riunita in una camera composta da:

Mark Villiger, *presidente*,

Angelika Nußberger,

Boštjan M. Zupančič,

Ann Power-Forde,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom, *giudici*,

e da Claudia Westerdiek, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 4 giugno 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

**PROCEDURA**

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 62736/09) proposto contro la Repubblica francese dai sigg. Sokratis Vassis e Dimitrio Bardoulis, cittadini greci, dai sigg. Alusine Kamara, Harry Michael Taylor, Samuel Silvanus Thomas e Steven Nabbie, cittadini della Sierra Leone, e dal sig. Manuel Da Costa Ardiles, cittadino guineano («i ricorrenti»), i quali hanno adito la Corte il 29 ottobre 2009 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avvocato P. Spinosi, patrocinante presso il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione. Il governo francese («il Governo») è rappresentato dal suo agente, E. Belliard, direttore della Direzione affari giuridici del Ministero degli Affari esteri.

3. I ricorrenti denunciano in particolare una violazione dell'articolo 5 §§ 1 e 3 della Convenzione.

4. Il 15 dicembre 2011 il ricorso è stato comunicato al Governo.

**IN FATTO****I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE**

5. Durante il mese di gennaio 2008, gli inquirenti dell'Ufficio centrale per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti (OCRTIS), servizio collegato alla direzione centrale della polizia giudiziaria del Ministero dell'Interno, individuarono il passaggio all'aeroporto di Roissy,

in transito verso l’Africa dell’Ovest, di numerosi cittadini greci sospettati di essere coinvolti in un traffico. In particolare individuarono Z., già condannato per fatti di questo tipo e sottoposto a sorveglianza. I servizi dell’OCRTIS furono in seguito informati che Z. aveva noleggiato una nave, la *Junior*, la cui abituale attività consisteva nel fare cabotaggio tra i porti della regione, e che questa nave imboccava una via marittima individuata come una delle vie solitamente seguita dai trafficanti. La *Junior* era peraltro sorvegliata da parecchi mesi dall’agenzia americana volta a combattere il traffico di droga (*Drug Enforcement Agency* - DEA). L’OCRTIS richiese il concorso della Marina nazionale, d’intesa con il Centro europeo di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo.

6. Il 7 febbraio 2008, alle ore 1:30, una nave della Marina nazionale, la porta elicotteri *Tonnerre*, intercettò la *Junior*. In un comunicato stampa della prefettura marittima dell’Atlantico, intitolato «Intercettazione di una nave che trasportava droga al largo dell’Africa», lo svolgimento dell’operazione fu descritto come segue:

«Il 7 febbraio la nave per proiezione di forza, trasporto e comando *Tonnerre*, che assicura la missione permanente di presenza di una imbarcazione della Marina nazionale ad ovest delle coste dell’Africa, ha condotto su ordine del prefetto marittimo dell’Atlantico l’intercettazione di una nave sospettata di essere utilizzata per il narcotraffico.

La *Tonnerre* era stata potenziata in tale circostanza da una squadra di commando marine. Questa operazione è stata condotta in base a informazioni e su richiesta dell’OCRTIS (Ufficio centrale per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti) di concerto con il centro europeo di analisi e operazioni contro il narcotraffico (MAOC-N Maritime Analysis Operation Center - Narcotics).

La nave intercettata è un cargo di tipo RORO di 480 tonnellate che misura 47 metri di lunghezza e batte bandiera panamense.

In seguito ad una nuova localizzazione con aereo della pattuglia marittima della Marina nazionale, l’intercettazione è stata condotta a sud-ovest di Conakry (Guinea) a circa 300 km. Nel corso dell’operazione, l’equipaggio, composto da 9 marinai di diverse nazionalità, ha gettato in mare un pacco sospetto che le imbarcazioni del *Tonnerre* sono riuscite a recuperare. Esso conteneva pacchetti di prodotti stupefacenti per una quantità complessiva di 3,2 tonnellate. In seguito è risultato trattarsi di cocaina.

La nave intercettata è attualmente sotto il controllo dell’equipaggio del *Tonnerre*. L’operazione è stata condotta previa intesa con le autorità panamensi con le quali i servizi diplomatici francesi sono in contatto allo scopo di stabilire le condizioni del trattamento giudiziario di questo caso.»

7. Dopo l’intervento del commando marine, i nove membri dell’equipaggio della nave furono radunati sul ponte dai militari della Marina nazionale che controllarono la loro identità e procedettero ad una ispezione a bordo.

8. L’8 febbraio 2008, alle ore 1:07, il comandante della *Tonnerre* ricevette dal Ministero francese degli Affari esteri un telegramma con cui

veniva informato che le autorità panamensi riconoscevano che la *Junior* batteva la loro bandiera e davano il loro consenso al fermo della nave e alla sua ispezione. La marina francese procedette poi a perquisizioni e sequestri.

9. Il 9 febbraio 2008 l'autorizzazione al fermo della nave fu confermata all'ambasciata di Francia a Panama con fax del Ministero delle Relazioni estere di questo Stato, che diede anche il suo consenso al trasferimento della competenza giurisdizionale alla Francia.

10. Il 10 febbraio 2008, alle ore 11:10, la nave fu dirottata verso Brest. Scortata inizialmente dalla *Tonnerre*, l'11 febbraio essa navigò a circa 60 km a sud di Dakar (Senegal).

11. Il 14 febbraio 2008 una ronda di sicurezza portò alla scoperta e al sequestro di sostanze anch'esse identificate come prodotti stupefacenti ossia cocaina e resina di cannabis. Lo stesso giorno, tutto il procedimento fu consegnato al comandante della nave incaricato di scortare la *Junior* fino a Brest, la *Ravi*, una nave appoggio della Marina nazionale. L'equipaggio della *Junior* fu posto sotto il controllo di dodici fucilieri di marina del gruppo di intervento e rafforzamento.

12. Il 25 febbraio 2008 la *Junior* arrivò nel porto di Brest. A partire dalle 9:45, il comandante della *Ravi* consegnò tutti gli elementi sequestrati, gli atti redatti, nonché i nove membri dell'equipaggio e la *Junior* stessa al procuratore della Repubblica di Brest.

13. Quest'ultimo aprì un'indagine preliminare che affidò congiuntamente all'OCRTIS e alla direzione interregionale della polizia giudiziaria di Rennes.

14. Lo stesso giorno, alle 10:50, i ricorrenti furono sottoposti a fermo di polizia.

15. Il 26 febbraio 2008 il procuratore della Repubblica prorogò di ventiquattro ore il fermo di polizia dopo essersi intrattenuto con ciascuno dei ricorrenti.

16. Il 27 febbraio 2008 i ricorrenti furono presentati individualmente a due giudici della libertà e della detenzione (JLD) del tribunale di grande istanza di Brest, che prorogarono nuovamente il fermo di polizia dopo aver avuto un colloquio con gli interessati. Tutto ciò è riportato in verbale redatto alle 9:30.

17. Durante il fermo di polizia, i ricorrenti, il cui stato di salute fu giudicato compatibile con questa misura, furono interrogati più volte dagli inquirenti con l'assistenza di nove interpreti. Essi negarono di aver commesso i reati, ad eccezione del sig. Bardoulis, che ammise i fatti il 28 febbraio. I ricorrenti ebbero la possibilità di parlare con un avvocato il 28 febbraio a partire dalle 10:50.

18. Il 29 febbraio 2008 il procuratore della Repubblica di Brest si dichiarò incompetente a favore della giurisdizione interregionale specializzata del tribunale di grande istanza di Rennes.

19. Lo stesso giorno i ricorrenti furono iscritti nel registro degli indagati.

20. Il 5 dicembre 2008 la sezione istruttoria della corte d'appello di Rennes pronunciò l'annullamento degli atti che si riferivano esclusivamente al trattenimento in mare dei ricorrenti, trattandosi principalmente di verbali che riportavano le loro condizioni di vita durante questo trattenimento o facevano menzione di procedure mediche. I giudici d'appello rigettarono invece le richieste di annullamento di altri atti del procedimento, in particolare quelli riguardanti il fermo di polizia e l'iscrizione dei ricorrenti nel registro degli indagati. I giudici ritennero che i ricorrenti non erano stati detenuti conformemente alla legge ai sensi dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. A tal proposito ritennero che i testi internazionali e nazionali vigenti rimanessero imprecisi per quanto riguardava la natura e le modalità delle misure coercitive da essi previste, soprattutto per quanto riguardava i diritti di cui beneficiavano le persone trattenute e il controllo di una autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 5 § 1. Ritennero invece che il fermo di polizia e l'iscrizione nel registro degli indagati si fondassero su elementi non consequenziali al trattenimento in mare dei ricorrenti. Peraltro, essi considerarono non violato l'articolo 5 § 3 della Convenzione precisando che la durata della privazione della libertà subita in mare era giustificata da circostanze eccezionali connesse al tempo necessariamente impiegato dalla nave per raggiungere un porto francese. Aggiunsero che le esigenze delle indagini giustificavano il fatto che gli interessati fossero stati sottoposti a fermo di polizia per quarantotto ore prima di essere presentati al giudice della libertà e detenzione, tenuto conto che le persone coinvolte erano molte e vi era l'obbligo di ricorrere agli interpreti per i diversi atti.

21. I ricorrenti presentarono ricorso per cassazione invocando in particolare la violazione dell'articolo 5 §§ 1 e 3 della Convenzione, ad eccezione dei sigg. Nabbie e Da Costa Ardiles che non sollevarono alcun mezzo a sostegno del loro ricorso.

22. Con sentenza del 29 aprile 2009, la Corte di cassazione respinse i ricorsi dei ricorrenti.

23. L'8 febbraio 2012, la corte d'assise speciale di Rennes condannò S. Vassis, capitano della Junior, a sedici anni di reclusione criminale, S. Thomas, capitano in seconda, D. Bardoulis, capo meccanico, e Ardiles Da Costa a dieci anni. Gli altri membri dell'equipaggio furono prosciolti. Peraltro, G. G., rappresentante in Africa del proprietario greco della nave, fu condannato a quindici anni di reclusione dalla corte di assise.

## II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

24. Le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale, applicabili all'epoca dei fatti, recitano:

**Articolo 612-1**

«In qualsiasi materia, qualora l'interesse dell'ordine pubblico o di una buona amministrazione della giustizia lo esiga, la Corte di cassazione può disporre che la pronuncia di annullamento abbia effetto nei confronti delle parti nel procedimento che non hanno presentato ricorso per cassazione.

La persona condannata che non ha presentato ricorso per cassazione e a favore della quale l'annullamento della condanna deve essere esteso in applicazione delle disposizioni del primo comma non può essere condannata ad una pena superiore a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria la cui decisione è stata annullata.»

**IN DIRITTO****I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 3 DELLA CONVENZIONE**

25. I ricorrenti denunciano la presentazione tardiva a un giudice o a un altro magistrato autorizzato a esercitare funzioni giudiziarie nel senso dell'articolo 5 § 3, sostenendo di essere stati sottoposti a fermo di polizia per quarantotto ore prima di essere presentati al giudice, pur essendo stati trattenuti in mare per diciotto giorni al di fuori del controllo di un'autorità di questo tipo, e senza che un periodo così lungo potesse essere giustificato da circostanze eccezionali. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 § 3 della Convenzione recitano:

«3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie (...).»

26. Il Governo contesta tale tesi.

**A. Sulla ricevibilità**

27. Il Governo si rimette innanzitutto alla valutazione della Corte per quanto riguarda il rispetto del termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 della Convenzione da parte dei ricorrenti.

28. Sottolinea poi che i sigg. Nabbie e Da Costa Ardiles non hanno depositato alcun mezzo a sostegno del loro ricorso per cassazione e che non hanno quindi esaurito le vie di ricorso interne, come richiesto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione. Il Governo sostiene in particolare che occorre tener conto dell'effetto relativo del ricorso per cassazione, che non avrebbe permesso loro di beneficiare di un eventuale esito positivo del ricorso degli altri ricorrenti.

29. I ricorrenti confermano innanzitutto l'invio del ricorso via fax entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 della Convenzione, confermato anche da una ricevuta di ritorno della cancelleria della Corte.

30. Per quanto riguarda l'assenza di mezzi a sostegno del ricorso per cassazione dei sigg. Nabbie e Da Costa Ardiles, i ricorrenti ritengono che la Corte dia prova di elasticità nell'applicare la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne e che non sarebbe il caso di farne una norma assoluta di applicazione automatica. D'altra parte essi indicano che l'articolo 612-1 del codice di procedura penale prevede che, quando l'interesse dell'ordine pubblico o di una buona amministrazione della giustizia lo esige, la Corte di cassazione può disporre che l'annullamento da essa pronunciato produca effetti anche nei confronti delle parti che non hanno presentato ricorso. Pertanto, questi due ricorrenti potevano sperare che una eventuale cassazione venisse estesa anche nei loro confronti.

31. La Corte rileva innanzitutto che il ricorso è stato proposto entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione. In effetti essa nota che la sentenza della Corte di cassazione è datata 29 aprile 2009 e che i ricorrenti hanno inviato alla cancelleria il formulario di ricorso debitamente compilato e accompagnato da allegati, via fax, il 29 ottobre 2009.

32. Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal Governo relativa ai sigg. Nabbie e Da Costa Ardiles, essa rammenta che ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, la Corte può essere adita soltanto dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne. A tale proposito sottolinea che ogni ricorrente deve aver dato ai giudici nazionali l'occasione che l'articolo 35 § 1 si propone di riservare per principio agli Stati contraenti: evitare o riparare le violazioni che sono sostenute a loro carico (si vedano, fra molte altre, *Remli c. Francia*, 23 aprile 1996, § 33, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-II, e *Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, § 74, CEDU 1999-V). Il motivo di ricorso per il quale la Corte è adita deve dapprima essere sollevato, almeno in sostanza, nelle forme e nei termini prescritti dal diritto interno, dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali appropriate (*ibidem*). In particolare non vi è stato esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione quando il ricorrente non ha depositato memorie integrative nell'ambito del suo ricorso (si vedano, fra altre, *Yahiaoui c. Francia*, n. 30962/96, §§ 33-34, 20 gennaio 2000, e *Favre-Clément c. Francia*, n. 35055/97, §§ 30-31, 30 maggio 2000).

33. Nel caso di specie, la Corte constata che i sigg. Nabbie e Da Costa Ardiles non hanno sollevato alcun mezzo a sostegno del loro ricorso (paragrafo 21 *supra*). Essa rileva anche che le parti si trovano su posizioni opposte in merito alla possibilità dell'estensione degli effetti in caso di esito positivo del ricorso degli altri ricorrenti. Ad ogni modo, le disposizioni dell'articolo 612-1 del codice di procedura penale, invocate dai ricorrenti, non prevedono alcun diritto al beneficio della cassazione ottenuta dalle altre

parti, in quanto condiziona al contrario una estensione di un eventuale esito positivo del ricorso non soltanto all'interesse dell'ordine pubblico o di una buona amministrazione della giustizia, ma anche alla valutazione della Corte di cassazione, che non è tenuta ad accordarlo (paragrafo 24 *supra*).

34. Ne consegue che il loro ricorso deve essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

35. Per il resto, la Corte, visti tutti gli argomenti delle parti, ritiene che questo motivo di ricorso ponga serie questioni di fatto e di diritto che non possono essere risolte in questa fase dell'esame, ma necessitano di un esame nel merito; ne consegue che questo motivo di ricorso non può essere dichiarato manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Non è stata rilevata l'esistenza di altri motivi di irricevibilità.

## **B. Sul merito**

### *1. Tesi delle parti*

36. Per quanto riguarda il trattenimento in mare, i ricorrenti rilevano innanzitutto che il Governo si astiene dal descrivere le «circostanze del tutto particolari» che gli hanno impedito di tradurli più rapidamente dinanzi a un giudice, mentre ha l'onere di dimostrarlo. Tranne la lontananza geografica, il Governo si limita ad affidarsi ad un argomento astratto, prendendo a prestito le formulazioni della sentenza *Medvedyev e altri c. Francia* ([GC], n. 3394/03, CEDU 2010-...). Ciò significherebbe presumere, nell'ambito della lotta contro il traffico di stupefacenti in alto mare, la convenzionalità di una detenzione di lunga durata nelle mani degli agenti dello Stato al di fuori di qualsiasi controllo giudiziario, mentre, al contrario, la giurisprudenza della Corte non dà carta bianca alle autorità in materia.

37. Richiamando i principi enunciati nella sentenza *McKay c. Regno Unito* ([GC], n. 543/03, CEDU 2006-X) e ribaditi nella sentenza *Medvedyev e altri* (sopra citata), i ricorrenti fanno osservare che il controllo deve fornire garanzie effettive contro il rischio di maltrattamenti, che deve essere massimo trattandosi di detenuti isolati in alto mare, sotto la sorveglianza dei militari che non sono preparati alla custodia di detenuti e senza alcun controllo indipendente. Essi fanno notare di essere stati mantenuti esclusivamente nelle mani dell'esercito tra il 7 e il 25 febbraio, in quanto il procuratore della Repubblica è intervenuto soltanto a partire da quest'ultima data. Essi rinviano quindi all'analisi degli otto giudici dissenzienti nella sentenza *Medvedyev e altri* (sopra citata), per i quali non è escluso che delle «circostanze del tutto eccezionali» possano giustificare un termine inconciliabile *a priori* con l'articolo 5 § 3 della Convenzione, a condizione che siano chiaramente provate circostanze qualificate non come particolari o eccezionali ma «del tutto eccezionali».

38. I ricorrenti sostengono inoltre che le autorità avevano diverse possibilità per tradurli rapidamente dinanzi ad un giudice. Essi ritengono che le autorità potessero condurre l'equipaggio in Senegal, dal momento che le navi avevano navigato in prossimità delle sue coste, sia per dare applicazione alla convenzione di cooperazione in materia giudiziaria tra la Francia e il Senegal del 29 marzo 1974, sia per utilizzare le sue importanti risorse militari, in particolare i suoi aerei per il trasporto delle truppe disponibili nella base aerea francese. Peraltro, essi sottolineano che la nave della Marina nazionale che ha proceduto all'operazione, la *Tonnerre*, consente l'appontaggio degli elicotteri per il trasporto delle truppe più pesanti della Nato. Inoltre questa nave poteva facilmente accogliere a bordo un magistrato, il quale avrebbe potuto far venire dinanzi a lui i ricorrenti in condizioni quasi normali. Altrimenti, essendo la *Tonnerre* una nave dotata del sistema di videoconferenza, la cui utilizzazione era possibile sia rispetto al codice di procedura penale francese che rispetto alla Convenzione dal momento che ciò rispondeva ad uno scopo legittimo (*Marcello Viola c. Italia*, n. 45106/04, 5 ottobre 2006), un magistrato avrebbe potuto giudicare la fondatezza della misura privativa della libertà e assicurarsi che l'equipaggio fosse trattato adeguatamente.

39. I ricorrenti considerano che vi è una sproporzione evidente e non giustificata tra i mezzi dispiegati per il loro fermo (intervento dei servizi di polizia nell'ambito di un'azione di cooperazione internazionale all'origine di questa operazione di grande portata concepita dalle autorità francesi, con mezzi materiali e umani molto consistenti) e l'assenza di qualsiasi misura adottata per assicurare un rispetto minimo dei loro diritti essenziali, in particolare l'intervento di un magistrato nelle condizioni richieste dall'articolo 5 § 3 della Convenzione. Essi insistono sul fatto che l'incontro tra la *Tonnerre* e la *Junior* non fosse affatto fortuito, bensì pianificato.

40. Riguardo al fermo di polizia, i ricorrenti ricordano che sono stati sottoposti a fermo da parte di un ufficiale della polizia, prima della proroga disposta dal procuratore, seguita da una seconda proroga disposta dal giudice della libertà e detenzione.

41. Ritenendo che la detenzione che hanno subito non possa essere suddivisa in comparti, essi sostengono che è evidente si debba tener conto, partendo dal momento in cui formalmente sono stati sottoposti a fermo di polizia, dei diciotto giorni di trattenimento in mare cui sono stati esposti. Ebbene, la durata della detenzione dipende dalle circostanze della fattispecie e la Corte ha già deciso che la durata di tre giorni e ventitre ore senza supervisione giudiziaria era contraria all'articolo 5 § 3 (*Kandjov c. Bulgaria*, n. 68294/01, 6 novembre 2008).

42. I ricorrenti ritengono che il Governo cumuli le diverse indagini senza spiegare per quale motivo dovessero essere effettuate subito: le circostanze del caso di specie richiedevano necessariamente che le autorità nazionali stabilissero con precisione i motivi di un nuovo rinvio della presentazione

dei ricorrenti ad un giudice dopo i giorni trascorsi in mare. Peraltro, essi sostengono che il Governo non fornisce alcuna giustificazione al regime di proroga del fermo di polizia.

43. Il Governo ritiene, nel caso di specie, che la privazione di libertà dei ricorrenti durante i diciotto giorni in mare fosse giustificata da circostanze del tutto eccezionali, ai sensi della giurisprudenza della Corte.

44. Precisa che la *Junior*, che è stata intercettata a più di 4.000 km dalle coste francesi, è una nave costruita nel 1978 in Norvegia per il servizio delle isole e delle località situate lungo i fiordi, e non per una navigazione oceanica su una distanza così lunga.

45. Il governo sostiene anche che i ricorrenti si limitano ad affermare che mancavano le circostanze del tutto eccezionali senza dare una base al loro punto di vista e senza sostenere che sarebbe stato auspicabile consegnarli alle autorità di un paese più vicino della Francia, dove avrebbero potuto essere tradotti rapidamente dinanzi ad una autorità giudiziaria (*Medvedyev e altri*, sopra citata, § 131).

46. Quanto all'ipotesi di un rimpatrio più rapido dell'equipaggio della *Junior* su una nave della Marina nazionale, il Governo rammenta che la Grande Camera della Corte ha già stabilito che non le spetta valutare la fattibilità di un'operazione di questo tipo.

47. Esso ritiene che le circostanze richiamano quelle giudicate nelle cause *Rigopoulos c. Spagna* ((dec.), n. 37388/97, CEDU 1999-II) e *Medvedyev e altri* (sopra citata), nelle quali la Corte ha ammesso che i tempi di consegna rispettivamente di sedici e di tredici giorni non erano incompatibili con la nozione di "tradotto al più presto" di cui all'articolo 5 § 3 della Convenzione. Nel caso di specie, esisteva una impossibilità materiale di condurre «fisicamente» i ricorrenti dinanzi all'autorità giudiziaria entro un termine più breve.

48. Per quanto riguarda il fermo di polizia al loro arrivo a Brest, ogni ricorrente è stato presentato entro quarantotto ore ad un giudice della libertà e detenzione che ha prorogato il fermo di polizia.

49. La valutazione e la prontezza di questo controllo, qualora debba essere fatta rispetto alle circostanze del caso di specie, deve anche tener conto del fatto che indipendentemente dalle «circostanze del tutto eccezionali» che giustificano il trattenimento in mare, la Corte ammette in generale un termine che può arrivare fino a tre - quattro giorni, ossia più delle quarantotto ore nel caso di specie.

50. Il Governo ritiene soprattutto che il fermo di polizia dei ricorrenti e la durata dello stesso sono giustificati dalle esigenze dell'indagine. Indica come esigenze la presenza di interpreti e il fatto che il tempo sia stato messo a profitto per procedere a molte iniziative che richiedevano la partecipazione, se non addirittura la presenza, degli interessati, oltre agli esami medici volti a verificare lo stato di salute degli interessati.

51. Il Governo conclude sottolineando che gli interrogatori e le indagini concomitanti effettuati durante il periodo di fermo di polizia avevano esattamente lo scopo di raccogliere gli indizi gravi e concordanti che potessero condurre all'iscrizione nel registro degli indagati dei ricorrenti da parte del giudice istruttore, tanto più che questi ultimi, ad eccezione di uno di loro, negavano i fatti.

## 2. Valutazione della Corte

52. La Corte rammenta che nella sentenza *Medvedyev e altri*, la Grande Camera si è espressa nei seguenti termini:

«117. La Corte rammenta che l'articolo 5 della Convenzione è fra le principali disposizioni a garanzia dei diritti fondamentali che proteggono la sicurezza fisica delle persone e che dalla giurisprudenza della Corte si affermano tre grandi principi: le eccezioni, il cui elenco è esaustivo, richiedono una rigida interpretazione e non sono soggette alla serie di giustificazioni previste da altre disposizioni (gli articoli da 8 a 11 della Convenzione in particolare); la regolarità della detenzione sulla quale è ripetutamente messo l'accento sia dal punto di vista procedurale che del merito; e infine l'importanza della rapidità o della celerità dei controlli giurisdizionali richiesti in virtù dell'articolo 5 §§ 3 e 4 (*McKay* sopra citata, § 30).

118. La Corte rammenta anche l'importanza delle garanzie dell'articolo 5 § 3 per la persona arrestata. Questo articolo si propone di assicurare che la persona arrestata sia subito fisicamente condotta dinanzi ad una autorità giudiziaria. Questo controllo giudiziario rapido e automatico assicura anche un'apprezzabile tutela contro i comportamenti arbitrari, le detenzioni in segreto e i maltrattamenti (si vedano, ad esempio, le sentenze *Brogan e altri*, sopra citata, § 58, *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 26 maggio 1993, serie A n. 258-B, p. 55, §§ 62-63, *Aquilina c. Malta* [GC], n. 25642/94, § 49, CEDU 1999-III, *Dikme c. Turchia*, n. 20869/92, § 66, CEDU 2000-VIII, e *Öcalan c. Turchia*, n. 46221/99, § 103, CEDU 2005-IV).

119. L'articolo 5 § 3, che rientra in questo quadro di garanzie, riguarda strutturalmente due aspetti distinti: le prime ore dopo un arresto, momento in cui una persona si ritrova nelle mani delle autorità, e il periodo prima dell'eventuale processo dinanzi ad un'autorità giudiziaria penale, durante il quale la persona sospettata può essere detenuta o liberata, con o senza condizioni. Questi due aspetti conferiscono dei diritti distinti e non hanno apparentemente alcun nesso logico o temporale (*T.W. c. Malae* [GC], n. 25644/94, § 49, 29 aprile 1999).

120. Per quanto riguarda il primo aspetto, il solo in causa nella fattispecie, la giurisprudenza della Corte stabilisce che bisogna proteggere con un controllo giurisdizionale la persona arrestata o detenuta perché sospettata di aver commesso un reato. Un controllo di questo tipo deve fornire delle garanzie effettive contro il rischio di maltrattamenti, che è massimo in questa fase iniziale della detenzione, e contro un abuso da parte degli agenti della forza pubblica o di un'altra autorità dei poteri che sono loro conferiti e che devono essere esercitati per finalità strettamente limitate e con rigorosa conformità alle procedure prescritte. Il controllo giurisdizionale deve rispondere alle esigenze seguenti (*McKay* sopra citata, § 32):

### i. Tempestività

121. Il controllo giurisdizionale al momento della prima comparizione della persona arrestata deve prima di tutto essere rapido in quanto ha lo scopo di permettere di

rilevare qualsiasi maltrattamento e di ridurre al minimo qualsiasi violazione ingiustificata della libertà individuale. Lo stretto limite temporale imposto da questa esigenza non consente alcuna flessibilità nell'interpretazione, altrimenti risulterebbe mutilata, a danno dell'individuo, una garanzia procedurale offerta dall'articolo in questione e si arriverebbe a conseguenze contrarie alla sostanza stessa del diritto da esso protetto (*Brogan e altri*, sopra citata, § 62, avendo la Corte dichiarato in questa causa che periodi detentivi di quattro giorni e sei ore senza comparizione dinanzi ad un giudice comportavano violazione dell'articolo 5 § 3, anche nello speciale contesto delle indagini per reati terroristici)

ii. Automaticità del controllo

122. Il controllo deve essere automatico e non può essere subordinato a una richiesta presentata dalla persona detenuta. A tale proposito la garanzia offerta è diversa da quella prevista dall'articolo 5 § 4 che conferisce alla persona detenuta il diritto di chiedere la sua liberazione. L'automaticità del controllo è necessaria per raggiungere lo scopo di questo paragrafo, dal momento che una persona sottoposta a maltrattamenti potrebbe trovarsi nell'impossibilità di rivolgere al giudice una domanda di controllo della legalità della sua detenzione; lo stesso potrebbe valere per altre categorie vulnerabili di persone arrestate, come quelle affette da deficienza mentale o quelle che non parlano la lingua del magistrato (*Aquilina*, sopra citata).

iii. Caratteristiche e poteri del magistrato

123. Il paragrafo 1 c) forma un tutt'uno con il paragrafo 3 e l'espressione «autorità giudiziaria competente» del paragrafo 1 c) costituisce un sinonimo abbreviato di «giudice o (...) altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie» del paragrafo 3 (si vedano, in particolare, *Lawless c. Irlanda*, 1° luglio 1978, serie A, n. 3, e *Schiesser*, sopra citata, § 29).

124. Il magistrato deve presentare le garanzie richieste di indipendenza nei confronti dell'esecutivo e delle parti, in particolare questo esclude che in seguito possa agire contro il ricorrente nel procedimento penale, come pubblico ministero, e deve avere il potere di disporre la scarcerazione, dopo aver ascoltato la persona e controllato la legalità e la giustificazione dell'arresto e della detenzione (si veda, fra molte altre, *Assenov e altri c. Bulgaria*, sentenza del 28 ottobre 1998, *Recueil* 1998-VIII, §§ 146 e 149). Riguardo la portata di questo controllo, la formulazione alla base della giurisprudenza consolidata della Corte risale alla causa *Schiesser* sopra citata (§ 31):

« (...) [a] ciò si aggiungono, secondo l'articolo 5 § 3, una esigenza di procedura e una di merito. A carico del «magistrato», la prima comporta l'obbligo di ascoltare personalmente la persona tradotta dinanzi a lui (si veda, *mutatis mutandis*, *Winterwerp* sopra citata, § 60); la seconda, quella di esaminare le circostanze a favore o contro la detenzione, di pronunciarsi secondo criteri giuridici sull'esistenza di ragioni che la giustificano e, in loro assenza, di disporre la scarcerazione (*Irlanda contro Regno Unito*, 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 199)», ossia, in sintesi, che «il magistrato esamini la fondatezza della detenzione» (*T.W. e Aquilina*, sopra citate, rispettivamente § 41 e § 47).

125. Il controllo automatico iniziale sull'arresto e sulla detenzione deve quindi permettere di esaminare le questioni di regolarità e di stabilire se esistono ragioni plausibili per sospettare che la persona arrestata abbia commesso un reato, ossia se la detenzione si trovi ad essere inglobata dalle eccezioni autorizzate elencate nell'articolo 5 § 1 c). Se così non fosse, o se la detenzione fosse illegale, il magistrato deve avere il potere di disporre la liberazione (*McKay* sopra citata, § 40).»

53. La Corte rileva innanzitutto che nel caso di specie non si tratta di stabilire se i magistrati del pubblico ministero possano essere qualificati «giudice o (...) altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie» nel senso autonomo delle disposizioni dell'articolo 5 § 3 della Convenzione, in quanto questa questione è stata affrontata nella sentenza *Moulin c. Francia* (n. 37104/06, 23 novembre 2010), ma di verificare il rispetto da parte delle autorità nazionali dell'esigenza di tempestività che viene espressa dai termini «tradotta al più presto» dell'articolo 5 § 3. Su questo punto essa precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l'intervento di un membro del pubblico ministero all'inizio e durante lo svolgimento del fermo di polizia non solleva, di per sé, difficoltà, purché la persona sottoposta a fermo di polizia sia in seguito presentata dinanzi a un «giudice o altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie» entro un termine conforme alle esigenze dell'articolo 5 § 3.

54. La Corte rammenta di aver già ammesso, nella decisione *Rigopoulos* (sopra citata) e nella sentenza *Medvedyev e altri* (sopra citata), che la detenzione di un equipaggio per il tempo necessario a scortare la nave verso un porto dello Stato convenuto, rispettivamente sedici e tredici giorni, non era incompatibile con la nozione di «tradotta al più presto» enunciata dall'articolo 5 § 3 della Convenzione, vista la sussistenza di «circostanze del tutto eccezionali» che giustificavano tale tempo.

55. Nel caso di specie, la Corte rileva che al momento della sua intercettazione, anche la *Junior* si trovava in alto mare, al largo delle coste dell'Africa dell'Ovest, a migliaia di chilometri dalle coste francesi. Peraltro non vi è alcuna indicazione che il suo percorso verso la Francia abbia preso più tempo del necessario, tenuto conto in particolare del fatto che la *Junior* è una nave inizialmente concepita per il cabotaggio lungo le coste e non per navigare su lunghe distanze. Inoltre, i ricorrenti si limitano a menzionare la prossimità delle coste senegalesi l'11 febbraio 2008 e l'esistenza di una convenzione di cooperazione giudiziaria tra la Francia e il Senegal senza sviluppare quanto da loro affermato a questo titolo. Per quanto riguarda le altre ipotesi, non è compito della Corte valutare la loro fattibilità nelle circostanze della causa (*Medvedyev et altri*, sopra citata, § 131).

56. Tuttavia, se la Corte ha già ritenuto che una durata di due o tre giorni prima della presentazione a un « giudice o altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie » soddisfacesse l'esigenza di tempestività espressa dai termini «tradotta al più presto», questo riguardava delle cause nelle quali l'inizio del fermo di polizia coincideva con l'inizio della privazione della libertà (si vedano, fra molte altre, *Aquilina c. Malta* [GC], n. 25642/94, § 51, CEDU 1999-III, *Ayaz e altri c. Turchia* (dec.), n. 11804/02, 27 maggio 2004, e *İkincisoy c. Turchia*, n. 26144/95, § 103, 27 luglio 2004). Peraltro la Corte rammenta che occorre esaminare ogni caso di specie tenuto conto delle sue particolari caratteristiche (si veda, soprattutto,

*De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi*, 22 maggio 1984, § 52, serie A n. 77).

57. La Corte sottolinea poi che, nella causa *Rigopoulos* (sopra citata), la privazione della libertà subita dal ricorrente, che si tratti del suo immediato fermo di polizia o della detenzione provvisoria decisa al termine del periodo legale del fermo, si è svolta sotto il controllo del tribunale centrale di istruzione di Madrid, una giurisdizione istruttoria specializzata e indipendente dall'esecutivo, che ha effettivamente eseguito un controllo giurisdizionale di questa privazione della libertà. I membri dell'equipaggio del *Winner* (*Medvedyev e altri*, sopra citata) erano stati rapidamente presentati ai giudici istruttori che avevano in carico il procedimento alla fine della traversata, ossia tra otto e nove ore dopo l'inizio del loro fermo di polizia in Francia.

58. Nel caso di specie, il fermo è iniziato dopo un periodo di diciotto giorni di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione (*Medvedyev e altri*, §§ 73-75). Nonostante la lunga durata di questo periodo, i ricorrenti alla fine sono comparsi per la prima volta dinanzi ad un «giudice o altro magistrato», nel senso autonomo dell'articolo 5 § 3 della Convenzione, nel caso di specie un giudice della libertà e detenzione, soltanto dopo un periodo supplementare di quarantotto ore, in quanto il comandante a bordo della *Ravi* fu in grado di consegnare tutti gli elementi sequestrati, gli atti redatti, nonché i nove membri dell'equipaggio e la *Junior* stessa al procuratore della Repubblica di Brest il 25 febbraio 2008 a partire dalle ore 9:45 (paragrafo 12 *supra*), fatto che necessariamente presuppone un precedente arrivo nel porto di Brest, visto che i ricorrenti sono poi stati sottoposti a fermo di polizia alle ore 10:50 (paragrafo 14 *supra*) e la loro presentazione al giudice della libertà e detenzione è stata menzionata in un verbale redatto il 27 febbraio 2008 alle ore 9:30 (paragrafo 16 *supra*).

59. Secondo la Corte, nelle circostanze del caso di specie nulla può giustificare questo tempo supplementare di circa quarantotto ore.

60. In effetti appare innanzitutto che, non soltanto l'operazione di intercettazione era pianificata, ma anche che la *Junior*, sospettata di essere dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, fosse oggetto di una sorveglianza particolare dal mese di gennaio 2008, in particolare da parte della DEA, poi dell'OCRTIS. Per quanto riguarda il momento dell'intercettazione e il risultato di quest'ultima certamente era lecito porsi delle domande. Al contrario, non vi è alcun dubbio, secondo la Corte, che un periodo di diciotto giorni per la consegna dei ricorrenti permetteva di preparare il loro arrivo sul territorio francese con piena cognizione di causa. Ebbene, non soltanto tale periodo, senza controllo giudiziario, priva di giustificazione il fermo di polizia di quarantotto ore al quale i ricorrenti sono stati in seguito sottoposti, ma, inoltre, costituisce una circostanza particolare che rende l'esigenza di tempestività, prevista dall'articolo 5 § 3

della Convenzione, più rigida rispetto al caso in cui l'inizio del fermo di polizia coincide con la privazione della libertà. Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto essere tradotti, fin dal loro arrivo in Francia e senza indugio, dinanzi a un «giudice o altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie».

61. In particolare, la Corte rammenta che la sua giurisprudenza relativa a periodi di due o tre giorni, per i quali ha potuto stabilire che la mancata comparizione dinanzi a un giudice non era contraria all'esigenza di tempestività, non ha la finalità di permettere alle autorità di approfondire la loro indagine e di raccogliere gli indizi gravi e concordanti che possono condurre all'iscrizione nel registro degli indagati dei ricorrenti da parte di un giudice istruttore, in quanto soprattutto essi negherebbero i fatti che sono loro ascritti. Non si può dunque dedurre da ciò che vi sia la volontà di mettere a disposizione delle autorità nazionali un tempo di cui potrebbero liberamente fruire per completare il fascicolo dell'accusa: in effetti, lo scopo perseguito dall'articolo 5 § 3 della Convenzione è quello di permettere di rilevare i maltrattamenti e di ridurre al minimo le violazioni ingiustificate della libertà individuale al fine di proteggere l'individuo, tramite un controllo automatico iniziale, e tutto questo in un breve periodo di tempo che non permette alcuna flessibilità nell'interpretazione (*Medvedyev e altri*, sopra citata, § 121).

62. Ciò non è avvenuto nel caso di specie a decorrere dall'arrivo dei ricorrenti in Francia e pertanto vi è stata violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.

## II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE

63. I ricorrenti invocano anche una violazione degli articoli 5 § 1, da solo e in combinato disposto con l'articolo 13, e 6 § 1 della Convenzione.

64. Tenuto conto di tutti gli elementi in suo possesso, e nella misura in cui era competente per l'esame di quanto asserito dai ricorrenti, la Corte non ha rilevato alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.

65. Ne consegue che questi motivi di ricorso sono manifestamente infondati e devono essere rigettati in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

### III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

66. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

#### **A. Danno**

67. I ricorrenti chiedono 10.000 euro (EUR) ciascuno per il danno morale che avrebbero subito.

68. Il Governo ritiene che la richiesta sia eccessiva e che a ciascuno dei ricorrenti potrebbe essere assegnata la somma di 1.500 EUR.

69. Decidendo in via equitativa, come prevede l'articolo 41 della Convenzione, la Corte accorda loro la somma di 5.000 EUR ciascuno a tale titolo.

#### **B. Spese**

70. I ricorrenti chiedono la somma di 2.750 EUR per il sig. Kamara e 2.990 EUR per il sig. Vassis per le spese sostenute per i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali e la somma complessiva di 6.000 EUR per quelle relative al procedimento dinanzi alla Corte, producendo le relative parcelle a sostegno delle loro richieste.

71. Il Governo ritiene, visti i documenti giustificativi, che le richieste dei ricorrenti possano essere accolte.

72. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti le somme che richiedono, ossia 2.750 EUR per il sig. Kamara e 2.990 EUR per il sig. Vassis riguardanti le spese sostenute per i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, nonché una somma complessiva di 6.000 EUR per quelli avviati dinanzi alla Corte.

#### **C. Interessi moratori**

73. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

**PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÁ,**

1. *Dichiara* il ricorso irricevibile per quanto riguarda i sigg. Nabbie e Da Costa Ardiles;
2. *Dichiara* il ricorso ricevibile per quanto riguarda gli altri ricorrenti relativamente al motivo in base all'articolo 5 § 3 e irricevibile per il resto;
3. *Dichiara* che non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione;
4. *Dichiara*,
  - a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui questa sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
    - (i) 5.000 EUR (cinquemila euro) ai sigg. Vassis, Bardoulis, Kamara, Taylor e Thomas, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
    - (ii) 2.750 EUR (duemilasettecentocinquanta euro) al sig. Kamara e 2.990 EUR (duemilanovecentonovanta euro) al sig. Vassis, oltre a 6.000 EUR (seimila euro) congiuntamente ai ricorrenti, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dagli stessi per le spese legali;
  - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 27 giugno 2013, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Claudia Westerdiek  
Cancelliere

Mark Villiger  
Presidente